

CONCLUSIONI*

ENZO CHELI**

Suggerimento di citazione

E. CHELI, *Conclusioni*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 2/2021. Disponibile in: <http://www.osservatorio-sullefonti.it>

* Il contributo costituisce la rielaborazione delle considerazioni di sintesi tenute al *webinar* “Autorità amministrative indipendenti e regolazione delle decisioni algoritmiche” svoltosi il 7 maggio 2021 e organizzato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Firenze, nell’ambito del Progetto PRIN 2017 *Self- and Co-regulation for Emerging Technologies: Towards a Technological Rule of Law* (SE.CO.RE TECH).

** Vicepresidente emerito della Corte costituzionale. Già Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Gli interventi che abbiamo ascoltato nel corso di questo incontro, tutti molto approfonditi e stimolanti, hanno cercato di dare risposta ad una domanda: come garantire che gli algoritmi, i *big data*, i processi decisionali automatizzati, intesi quali strumenti che concorrono a dar corpo all'intelligenza artificiale, non prendano il sopravvento sui diritti fondamentali della persona, sul buon funzionamento della democrazia e sulla libertà dei mercati? In termini più concisi la domanda potrebbe essere questa: come garantire, di fronte ai più recenti sviluppi della scienza informatica, una legalità algoritmica?

La ricerca i cui risultati abbiamo oggi discusso si propone di rispondere a questa domanda, risposta non facile, se si pensa che la materia che forma l'oggetto di questa ricerca fino a pochi anni fa non riguardava il mondo del diritto, ma soltanto i racconti di fantascienza. Non mi sembra, quindi, errato dire che i temi che qui sono stati affrontati si caratterizzano come temi di frontiera diretti a investire una realtà allo stato nascente, che il diritto stenta a regolare per la velocità con cui tale realtà si va trasformando sotto la spinta del progresso scientifico e dell'innovazione tecnologica. Una realtà ancora non pienamente percepita dall'opinione pubblica e non pienamente padroneggiata dalla politica, ma che permea ormai su una scala che non è nazionale, ma continentale e mondiale, la nostra vita quotidiana.

Ora, per giungere a risultati utili, la ricerca, come vediamo, ha affrontato questa materia ancora fluida sul piano di una esperienza concreta qual è quella condotta dalle autorità amministrative indipendenti che, nel nostro ordinamento, risultano investite di poteri ordinati alla protezione della libertà personale, della libertà di comunicazione e di informazione nonché della libertà del mercato con riferimento all'uso degli algoritmi, dei *big data* e dell'intelligenza artificiale.

Ma c'è anche un altro punto da sottolineare. La materia che questa ricerca affronta, ancora prima di presentare risvolti economici, sociali e politici, mette in campo un problema etico, che, pur nella sua novità, ha radici antiche. Fino a che punto la scienza e la tecnica possono incidere nella sfera fisica, psichica e relazionale della persona umana senza comprometterne la natura? Fin dove l'impiego delle macchine può rappresentare un aiuto e un arricchimento per la sfera delle libertà e dove, invece, questo impiego si trasforma in un rischio e in una limitazione di questa sfera?

Sappiamo che in passato queste domande hanno trovato risposta nella storia del costituzionalismo moderno sorto proprio per porre limiti al potere, in qualunque forma esercitato, a garanzia della sfera umana. Sappiamo anche che il costituzionalismo ha attraversato varie stagioni: c'è stato il costituzionalismo settecentesco e ottocentesco dell'età liberale, il costituzionalismo novecentesco dello Stato sociale, il costituzionalismo garantista dello Stato costituzionale del secondo dopoguerra, ma oggi dobbiamo dare atto che quella che si qualifica

come la quarta rivoluzione industriale legata ai processi di digitalizzazione - che stiamo vivendo - viene ad aprire la strada a una nuova stagione del costituzionalismo fondata su presupposti diversi da quelli del passato, stagione che potremmo qualificare del “costituzionalismo digitale”. Questa nuova forma di costituzionalismo - verso cui mi pare si stia oggi orientando l’interesse della Scuola fiorentina - mira ad ampliare, a completare e a rafforzare gli strumenti del costituzionalismo tradizionale e si sta oggi delineando come effetto diretto delle trasformazioni che la scienza e la tecnica hanno determinato e stanno determinando nella sfera fisica, psichica e relazionale della persona umana. Aggiungendo al soggetto fisico - e qui mi richiamo ad una lontana intuizione di Stefano Rodotà - un soggetto digitale costituito dalla combinazione dei dati raccolti e elaborati dalle macchine, mentre la comunicazione interpersonale e di massa favorisce la nascita di strutture aggreganti del tutto diverse da quelle conosciute in passato e, perciò, tali da incidere profondamente anche nelle dinamiche della vita politica.

In questo quadro le libertà tradizionali - come la libertà personale, domiciliare, di comunicazione e informazione, d’impresa - assumono forme del tutto nuove che la scienza e la tecnica, se ben guidate, possono concorrere ad arricchire e rafforzare come strumenti di consolidamento di una democrazia costruita dal basso, ma che, se male orientate, possono anche limitare e seriamente pregiudicare lo spazio della libertà fino a favorire sbocchi di tipo autoritario.

E qui si apre il discorso dei vantaggi e dei rischi presenti nel nuovo mondo digitale e dell’esigenza, sia a livello normativo che giurisprudenziale, di un modello di costituzionalismo in grado di rileggere e riequilibrare il sistema dei poteri e delle libertà nella cornice di questo mondo che scienza e tecnica stanno sviluppando attraverso l’impiego di strumenti in cui l’algoritmo e l’intelligenza artificiale vengono oggi ad assumere un ruolo determinante. L’utilità di questa ricerca sta quindi nel fatto di offrire le prime tracce del percorso attraverso cui questo nuovo costituzionalismo sarà in grado di svilupparsi nel futuro prossimo. Tracce che emergono in particolare su due piani: sul piano dell’esperienza, che vorrei qualificar di natura costituente, che oggi l’Europa sotto la spinta dell’emergenza sanitaria sta affrontando e sul piano dell’azione che le autorità amministrative indipendenti da tempo stanno sviluppando, sia nel contesto europeo che nazionale, a difesa delle libertà della persona. Questi appaiono, infatti, come i piani di maggior rilievo in cui le tracce di questo nuovo costituzionalismo stanno prendendo la loro forma.

Sul piano europeo vediamo, infatti, che, dopo l’esperienza della pandemia e l’emarginazione che questa esperienza ha determinato nelle posizioni più radicali del sovranismo nazionale, si torna molto a parlare del futuro dell’Europa e proprio in questi giorni su questo tema inizia una riflessione promossa dal

Parlamento, dalla Commissione e dal Consiglio europeo. Se questa riflessione avrà successo (e io spero che lo abbia) essa inevitabilmente verrà a sfociare nel rilancio del tema di una Costituzione europea - tema da tempo messo nel congelatore - in grado di definire questo nuovo costituzionalismo che, proprio per la dimensione dei problemi posti in campo dalla rivoluzione digitale, non potrà assumere le sue forme definitive altro che nello spazio sovranazionale utilizzando quel patrimonio delle “tradizioni costituzionali comuni” che la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione ha già da tempo richiamato e che le giurisprudenze dei vari paesi dell’Unione stanno da tempo valorizzando. Una linea che - come abbiamo visto proprio alla luce delle ricerche e del dibattito che si è svolto in questo Convegno - negli anni più recenti è già emersa nelle normative europee varate o in corso di formazione in tema di disciplina dei dati e di regolamentazione dell’intelligenza artificiale e che si esprime con molta chiarezza attraverso l’enunciazione di principi diretti a garantire l’impiego di algoritmi trasparenti, affidabili e controllabili, idonei cioè a garantire un’intelligenza artificiale, come viene scritto nei documenti europei, “umanocentrica”.

Questo mi pare che sia il punto di fondo che viene oggi a legare il tema di cui oggi stiamo discutendo alla prospettiva di un nuovo costituzionalismo basato su principi che già risultano affidati all’interpretazione e all’applicazione degli organi giurisdizionali sia nazionali che europei nonché al lavoro delle autorità amministrative indipendenti operanti nei vari paesi dell’Unione. E invero nella messa a punto di questo nuovo costituzionalismo è certo che un ruolo rilevante potrà essere svolto da queste autorità, in ragione della loro nascita e della loro ragione di essere come soggetti “bifronte” ancorati sia allo spazio nazionale che a quello europeo. Spetta, infatti, alle autorità amministrative indipendenti il ruolo di canali fondamentali per la trasmissione del diritto europeo nel diritto interno e per l’elaborazione di principio di diritto interno in grado di riflettersi nello spazio europeo. Le autorità amministrative indipendenti, oltre ad essere organi “bifronte”, con un piede in Italia e uno in Europa, sono anche soggetti che esercitano un potere qualitativamente diverso dai poteri tradizionali dello Stato, potere dove si combinano le tradizionali funzioni dello Stato al fine di offrire uno strumento rapido, flessibile e tecnicamente attrezzato per la difesa dei diritti nel rapporto con i nuovi poteri.

L’azione delle autorità amministrative indipendenti, per risultare efficace nella difesa dei diritti che l’ecosistema digitale sta aggredendo, dovrà d’altro canto sempre più adattarsi alle caratteristiche della società digitale che è segnata dalla presenza di connessioni sempre più strette tra la sfera individuale, la sfera economica e la sfera sociale. Dalché l’esigenza di un sempre più stretto coordinamento anche tra le diverse autorità nazionali investite di compiti in questi diversi settori della sfera umana, coordinamento che già comincia a

trovare alcune espressioni sia in Italia (si pensi all'indagine conoscitiva sui *big data* del 2018) sia nel contesto europeo.

Queste sono solo alcune delle riflessioni che è possibile oggi fare in ordine alla grande partita che l'uso degli algoritmi e dell'intelligenza artificiale sta aprendo sul piano costituzionale in una competizione che è ormai di carattere mondiale, ma dove l'Europa, utilizzando il peso delle tradizioni costituzionali comuni ai paesi dell'Unione, ha qualcosa di suo da difendere e da dire.